

COMUNE DI NOVAZZANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
2009**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NOVAZZANO,

in applicazione della Legge organica comunale (LOC) e delle relative norme di attuazione,

DECRETA

Preambolo

Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli artt. 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di sviluppo sostenibile, il Comune di Novazzano s'impegna a:

- operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future,
- sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica,
- incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturale.

TITOLO I

Campo di applicazione

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento integra la Legge organica comunale (LOC) e il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC).

TITOLO II

Il Comune

Art. 2 Nome, stemma e sigillo

¹Il nome del Comune è NOVAZZANO.

²Lo stemma comunale raffigura un veltro bianco su sfondo rosso e meglio come risulta dall'allegato 1.

³Il sigillo comunale, di forma rotonda, raffigura lo stemma con la dicitura Comune di Novazzano; ha un diametro di 30 mm. (vedi allegato 1). L'adozione del sigillo è di competenza del Municipio. I duplicati nella forma del timbro hanno valore ufficiale.

Art. 3 Frazioni, circoscrizione

¹Il territorio giurisdizionale comprende le frazioni di: Boscherina, Brusata, Canova, Casate, Castel di Sotto, Pobia.

²Novazzano è Comune del Circolo di Stabio e del Distretto di Mendrisio. Confina giurisdizionalmente con i Comuni di Mendrisio, Coldrerio, Balerna, Chiasso, nonché con i Comuni dello Stato italiano di Ronago, Uggiate-Trevano e Bizzarone.

³I limiti territoriali sono raffigurati nel piano che costituisce l'allegato 2.

TITOLO III

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del Comune**Art. 4 Organi**

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II

L'Assemblea comunale**Art. 5 Composizione**

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

Art. 6 Attribuzioni

¹L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

²Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e il relativo Regolamento. ¹⁾

Capitolo III

Il Consiglio comunale**Art. 7 Composizione**

Il Consiglio comunale è composto di 30 membri.

Art. 8 Attribuzioni - Deleghe

¹Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42 o da leggi speciali.

²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- a) di spese di investimento (art. 13 lett. e) LOC);
- b) di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g) LOC);
- c) di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h) LOC);
- d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l) LOC).

L'importo del singolo oggetto derivante dall'espletamento delle competenze delegate di cui sopra non può superare l'importo massimo stabilito dalle disposizioni dell'Autorità cantonale.

L'importo massimo globale annuo per investimenti in delega viene stabilito in fr. 500'000.--.

³Altre deleghe a favore del Municipio:

- a) competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo massimo stabilito dalle disposizioni dell'Autorità cantonale;
- b) competenza di presentare o sottoscrivere il referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 della Costituzione cantonale e 147 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 9 Ufficio presidenziale

La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale, così composto:

- a) un Presidente;
- b) un primo Vicepresidente;
- c) un secondo Vicepresidente;
- d) due Scrutatori.

Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 10 Presidente

¹Il Presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l'ordine, pone le questioni, provvede all'impostazione delle votazioni, veglia sulla legalità delle deliberazioni e ne comunica il risultato, nel rispetto del Regolamento.

²Firma col Segretario redattore le risoluzioni e gli atti del Consiglio comunale.

³In caso di assenza, il Presidente è supplito dal primo Vicepresidente e rispettivamente dal secondo Vicepresidente; in mancanza di questi ultimi dallo Scrutatore più anziano.

Art. 11 Scrutatori

¹Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al Presidente, con il quale collaborano pure per il mantenimento dell'ordine in sala.

²Alla fine della seduta i due Scrutatori firmano il verbale.

Art. 12 Sessioni ordinarie

¹Il Consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria.

²La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Art. 13 Sessioni straordinarie

¹Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.

²Il Presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) del cpv. 1 sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali.

Art. 14 Luogo e ora

Le sedute si tengono, di regola, nella sala del Consiglio comunale, nei giorni feriali, nelle ore serali dalle 20.00 in poi.

Art. 15 Aggiornamento

La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio comunale.

Art. 16 Sedute informative

¹Il Municipio può organizzare sedute informative del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

²Le sedute informative, a giudizio del Municipio, possono essere aperte a tutta la popolazione.

³Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 17 Funzionamento - Pubblicità

¹Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

²Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

³Gli organi d'informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati. La facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del Presidente.

⁴Durante le sedute del Consiglio comunale è vietato fumare.

Art. 18 Messaggi municipali e rapporti commissionali

I messaggi e i rapporti dopo la loro approvazione da parte dell'Esecutivo e della Commissione possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Art. 19 Svolgimento della discussione

¹Il Presidente apre la discussione di entrata in materia sul singolo oggetto solo se la stessa è richiesta da uno o più Consiglieri.

²Aprè quindi la discussione per la trattazione di merito e, di regola, invita ad intervenire nell'ordine:

- a. i Relatori di maggioranza e minoranza;
- b. i Commissari che hanno firmato con riserva;
- c. i Capigruppo;
- d. i Consiglieri comunali;
- e. il Municipio.

³Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.

⁴I relatori delle Commissioni potranno intervenire quante volte lo riterranno necessario; pari diritto compete ai Municipali.

⁵Il Presidente non può partecipare alla discussione. Può intervenire unicamente quale relatore o capogruppo. In tal caso deve abbandonare il seggio presidenziale e la seduta è diretta dal Vicepresidente fino all'esaurimento della trattanda.

Art. 20 Votazioni

a) Preliminari

¹Il Presidente mette in votazione, nell'ordine, le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione, che vanno decise a maggioranza semplice.

b) Eventuali

²Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali.

³L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. In caso di contestazione sull'ordine di votazione, il Consiglio comunale decide a maggioranza semplice.

⁴Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte. Vengono contati solo i voti affermativi e un Consigliere può votare ogni volta per una sola proposta. La proposta che ottiene il minor numero di voti affermativi viene eliminata. Il procedimento viene ripetuto sin quando rimarrà in lizza una sola proposta che va messa in votazione finale.

c) Finale

⁵Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 21 Sistema di voto

¹Le votazioni, comprese le nomine di competenza, avvengono di regola per alzata di mano. Per ogni votazione deve essere eseguita la controprova (voti favorevoli, contrari e astenuti). ¹⁾

²Il Consiglio comunale delibera per appello nominale o a voto segreto se deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

³Il Consiglio comunale, in materia di concessione dell'attinenza comunale, delibera per voto segreto.

⁴Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC si procede per voto segreto se il numero di candidati eccede quello delle cariche.

Art. 22 Verbale

¹Il Segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale che deve essere redatto e approvato in conformità all'art. 62 LOC.

²Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione e approvato nella seduta successiva, previa trasmissione ai Consiglieri comunali. Come ultimo termine di trasmissione vale quello relativo ai rapporti commissionali. La distribuzione sostituisce la lettura in aula.

Art. 23 Interrogazione

¹L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un Consigliere comunale chiede al Municipio informazioni su oggetti d'interesse comunale.

²Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.

³Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 30 giorni direttamente all'interrogante. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

⁴Qualora il Municipio, giudicasse l'interrogazione di interesse generale, può diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri.

⁵L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.

Art. 24 Interpellanza

¹L'interpellanza è l'atto con il quale un Consigliere comunale chiede al Municipio informazioni su oggetti d'interesse comunale. Non è richiesta la forma scritta.

²Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Art. 25 Mozione

¹La mozione è l'atto scritto con il quale un Consigliere comunale può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. E' esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo. Si rimanda all'art. 67 LOC e all'art. 17 RALOC.

²La mozione deve essere presentata all'inizio della seduta. E' raccomandata la presentazione almeno 5 giorni prima della seduta.

Capitolo IV

Le Commissioni del Consiglio comunale**Art. 26 Nomina - Composizione - Funzionamento**

¹Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione della gestione;
- b) Commissione delle opere pubbliche;
- c) Commissione delle petizioni.

²Le Commissioni si compongono di 7 membri che stanno in carica per l'intero quadriennio.

³La sostituzione dei membri delle Commissioni dimissionari compete al Consiglio comunale, su proposta del rispettivo gruppo di appartenenza. ¹⁾

⁴Ogni Commissione nomina, nel suo seno, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Essi stanno in carica un anno e sono tacitamente riconfermati qualora nel corso della prima seduta dell'anno non si faccia luogo a nuove nomine.

⁵Le Commissioni sono convocate dal Presidente, tramite la cancelleria comunale, di regola con avviso scritto ai membri almeno 7 giorni prima della seduta.

Art. 27 Verbale - Rapporto

¹Il Segretario redige il verbale della riunione che deve contenere il nominativo dei presenti, una breve nota dei lavori commissionali e le relative deliberazioni.

²La Commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte. Una volta firmato lo deposita presso la cancelleria comunale almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

³La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.

⁴Eventuali rapporti di minoranza dovranno essere presentati entro lo stesso termine.

⁵Ogni Commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.

Art. 28 Commissione della gestione

¹La Commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e seguenti LOC e dell'art. 31 RGFCC.

²La Commissione della gestione ha il compito di preavvisare tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze specifiche di altre Commissioni o che non sono stati demandati dal Consiglio comunale ad altra Commissione permanente o ad una Commissione speciale.

³Nei casi in cui la competenza sia di un'altra Commissione la Commissione della gestione può pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari. In tal caso è comunque riservato l'art. 181 cpv. 3 let. b LOC ultima frase. ¹⁾

Art. 29 Commissione delle opere pubbliche

Riservato quanto disposto dall'art. 181 cpv. 3 let. b LOC, la Commissione delle opere pubbliche si pronuncia: ¹⁾

- a) sui progetti relativi a opere pubbliche dal profilo tecnico, urbanistico e dei costi;
- b) sulle norme di Piano regolatore e su altri regolamenti di natura edificatoria;
- c) sulle proposte municipali, sulle istanze e i ricorsi diretti al Consiglio comunale in materia edilizia e pianificatoria, se non sono demandate ad una Commissione speciale.

Art. 30 Commissione delle petizioni

Riservato quanto disposto dall'art. 181 cpv. 3 let. b LOC, la Commissione delle petizioni si pronuncia: ¹⁾

- a) sulle dimissioni dalla carica sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) sulle proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, se non demandate ad altra Commissione permanente o speciale;
- d) sulle proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- e) sulle istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- f) sui ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) sulle petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre Commissioni.

Art. 31 Designazione della Commissione

Il Municipio designa la o le Commissioni a cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali, avuto riguardo dei disposti precedenti e dell'art. 179 LOC.

Art. 32 Obbligo di discrezione

I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione, nonché sulla documentazione visionata.

Capitolo V

Il Municipio**Art. 33 Composizione**

Il Municipio è composto di 7 membri e di 3 supplenti.

Art. 34 Attribuzioni - Deleghe

¹Il Municipio, esplicando funzioni di organo esecutivo collegiale nell'ambito dell'autonomia comunale residua, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del Comune.

²Esso esercita le competenze previste dalla LOC e dalle leggi speciali.

³Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3.

⁴Il Municipio, tramite Ordinanza, è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai vari servizi amministrativi e dell'ufficio tecnico, agli organi amministrativi dell'Azienda acqua, alla Polizia comunale o convenzionata, ai docenti responsabili degli Istituti scolastici, ecc., competenze decisionali amministrative, comprese quelle dell'art. 13 della Legge edilizia cantonale e degli art. 7 e 8 della Legge sull'esercizio dei diritti politici, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio. Può inoltre delegare delle facoltà di spese di gestione corrente.

⁵Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe. Esso appronterà i necessari controlli.

⁶Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio, entro il termine di 10 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 35 Spese non preventivate

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo stabilito dalle disposizioni dell'Autorità cantonale.

Art. 36 Lavori e forniture

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.2.2001 e del relativo regolamento di applicazione.

Art. 37 Informazione

¹Il Municipio riservato l'obbligo di discrezione, informa la popolazione su temi di particolare interesse.

²Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi d'informazione, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Capitolo VI

Commissioni e Delegazioni

Art. 38 Commissioni e Delegazioni obbligatorie

¹Il Municipio nomina le Commissioni e Delegazioni previste dalle leggi o dai regolamenti speciali, segnatamente:

- a) Delegazione tributaria
- b) Commissione scolastica.

²Nomina:

- i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte
- il delegato ed i supplenti per l'inventario obbligatorio al decesso
- il perito comunale degli immobili e il supplente.

Art. 39 Altre Commissioni - Compiti e attribuzioni

¹Il Municipio, oltre a quelle previste dall'articolo precedente, può nominare altre Commissioni per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.

²Le Commissioni di cui al presente articolo hanno esclusivamente compiti consultivi. Le loro competenze sono definite dal Municipio.

Art. 40 Convocazione - Funzionamento

¹Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, il Municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle Commissioni e delle Delegazioni.

²Le Commissioni e le Delegazioni si compongono al minimo di tre ed al massimo di sette membri, riservati i disposti di legge.

³Esse nominano nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.

⁴Le Commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute che deve contenere almeno le deliberazioni e il nome dei presenti.

TITOLO IV

I dipendenti comunali**Art. 41 Regolamento organico dei dipendenti**

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e della sua Azienda sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

TITOLO V

Onorari e indennità**Art. 42 Onorari Municipio - Indennità Commissioni e Consiglio comunale**

¹I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui lordi, comprensivi dei gettoni di presenza alle sedute:

il Sindaco	fr. 9'000.-- annui
il Vicesindaco	fr. 6'000.-- annui
i Municipali	fr. 5'000.-- annui

²Le indennità vengono adeguate al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

³Per missioni fuori Comune saranno rimborsate le spese vive sopportate e comprovate.

⁴I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali ed i membri delle Commissioni nominate dal Consiglio comunale, ricevono un'indennità di presenza di fr. 40.-- per ogni seduta alla quale partecipano. Sono esclusi da tale indennità i Municipali.

⁵I membri del Consiglio comunale ricevono un'indennità annua di fr. 300.-- che viene adeguata al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

TITOLO VI

Gestione finanziaria**Art. 43 Autorizzazione a riscuotere**

Gli impiegati di cancelleria sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi.

Art. 44 Diritto di firma

Il Segretario comunale e i dipendenti autorizzati dal Municipio hanno diritto di firma collettiva con il Sindaco, con il Vicesindaco o con il Capodicastero dell'Azienda acqua per le operazioni relative ai conti postali e bancari.

TITOLO VII

I beni comunali

Capitolo I

Disposizioni generali**Art. 45 Principio**

¹Il Municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali secondo le modalità stabilite dalla LOC.

²Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitandone o vietandone gli usi incompatibili con l'interesse generale.

³Il Municipio ne rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

Capitolo II

I beni amministrativi**Art. 46 Definizione e suddivisione**

a) beni amministrativi in senso stretto

Comprendono le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, il cimitero, gli acquedotti, le canalizzazioni, i rifugi pubblici, ecc.

b) beni d'uso comune

Comprendono le cose che il Comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.

Capitolo III

Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 47 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 48 Uso speciale

¹L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Art. 49 Autorizzazione

¹E' soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità e limitata nel tempo dei beni amministrativi.

²E' tale in particolare: il deposito provvisorio di materiale e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, ecc.; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; il posteggio continuato di veicoli; l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle o simili per l'esercizio di commerci; le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e di riunione, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei o processioni.

Art. 50 Concessione

¹E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

²E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi, ecc. e relativi aggregati e supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie; l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle, prefabbricati o simili per l'esercizio di commerci.

Art. 51 Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 52 Condizioni

¹Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

³Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

⁴Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo consenso del Municipio.

⁵Le autorizzazioni e le concessioni connesse ad un fondo seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 53 Durata

¹La durata massima per le autorizzazioni è di un anno.

²La durata massima per le concessioni è di 10 anni.

³Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

Art. 54 Revoca

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

³La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non comporta il pagamento di un'indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 55 Responsabilità

¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

²Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 56 Concessione per posa infrastrutture sotterranee su strade

¹La posa su strade comunali di condotte d'acqua, di energia, di fognatura, acque chiare, gas e simili, salvo disposizioni delle convenzioni particolari, è concessa a titolo precario per una durata indeterminata.

²Per motivi di interesse pubblico il Municipio può in ogni tempo revocare, modificare la concessione o chiedere delle modifiche agli impianti senza che da ciò derivi al beneficiario diritto di indennità o risarcimento danni di qualsiasi natura.

Capitolo IV

Tasse

Art. 57 Ammontare

¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a fr. 30.-- il mq. l'anno, oppure fino a fr. 300.-- il mq. per l'intera durata della concessione;
- b) posa di distributori automatici, fino a fr. 500.-- l'anno per apparecchio;
- c) posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr.100.-- l'anno per ogni mq. di superficie pubblicitaria espositiva;
- d) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 500.-- il mq. l'anno; occasionali fino a fr. 50.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) deposito di materiali, macchinari e contenitori per le costruzioni, formazioni di cantieri e simili, fino a fr. 20.-- il mq. per mese o frazione di mese;
- f) la posa di condotte d'acqua, di energia, di fognatura, di acque chiare, di gas, ecc., fino a fr. 30.-- il ml. per la durata della concessione, oltre al ripristino del sedime come allo stato precedente e alla rifusione di eventuali danni; sono esenti dalla tassa le concessioni per allacciamenti privati alle condotte pubbliche dell'acqua potabile e fognatura;
- g) utilizzo di spazi negli stabili comunali e di spazi esterni, fino a fr. 500.-- al giorno;
- h) luna park, circhi, manifestazioni e simili, fino a fr. 5.-- il mq. al giorno.

²Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

³Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

⁴Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

⁵Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

⁶Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

⁷Sulle tasse scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

Art. 58 Esenzioni

¹Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette, distribuzione di manifesti o volantini non aventi scopi commerciali.

²Il Municipio potrà concedere l'esenzione dalle tasse in casi particolari, specificatamente quando l'interesse pubblico è prevalente.

Art. 59 Restituzione

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà diritto a rimborso.

³La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Capitolo V

Prestazioni obbligatorie**Art. 60 Prestazioni obbligatorie**

In caso di catastrofi naturali e di eventi eccezionali, il Municipio può obbligare i residenti a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO VIII

Ordine pubblico**Art. 61 Norma generale**

¹Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza comune, incombe al Municipio.

²Il Municipio può, per svolgere più efficacemente i compiti di polizia, stabilire collaborazioni con altri corpi di polizia o assegnare degli incarichi a società di vigilanza private.

³Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

⁴Il Municipio, se necessario, disciplinerà mediante Ordinanza i dettagli di applicazione delle norme in materia di inquinamento luminoso, di rumori e inquinamento fonico contenute nel presente RC o in altre disposizioni, adottando, se del caso, provvedimenti più restrittivi.

Art. 62 Rumori molesti

¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

²Gli animali che costituiscono molestia al vicinato devono essere allontanati.

Art. 63 Quiete notturna

¹Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 va rispettata la quiete notturna.

²In particolare, durante l'orario indicato, sono vietati, all'interno e in vicinanza dell'abitato, all'aperto o all'interno di stabili: i canti ed i suoni; il funzionamento di apparecchi radiofonici, televisivi o simili e di altoparlanti; il gioco delle bocce o altri giochi o rumori suscettibili di turbare la quiete notturna.

³Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto.

Art. 63a Allarme canicola

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga all'art. 63 e segg. del presente regolamento, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 6:00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 64 Lavori festivi e notturni

¹Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali la domenica e nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.

²L'autorizzazione non è necessaria per i lavori agricoli urgenti e cioè: per il taglio del foraggio, la raccolta del fieno, degli ortaggi e per la vendemmia.

Art. 65 Macchinari - Attività ed apparecchiature rumorose

¹Le macchine agricole e da giardinaggio (tagliaerba, fresatrici, motoseghe, atomizzatori, ecc.) e tutti gli altri macchinari devono funzionare in modo da non arrecare eccessivo disturbo.

²Nelle zone edificabili a destinazione residenziale i lavori con l'impiego di macchine sono vietati la domenica; il sabato e negli altri giorni festivi, dalle ore 21.00 alle ore 08.00; nei giorni feriali dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

³Per il rimanente territorio le limitazioni di cui al cpv. 2 si applicano dalle ore 21.00 alle 07.00 e la domenica.

⁴Sull'intero territorio i lavori edili rumorosi sono vietati nei giorni festivi.

⁵I lavori agricoli di cui al cpv. 2. dell'art. 64 sono eccezionalmente permessi la domenica dalle ore 07.00 alle ore 21.00.

⁶Nessuna restrizione per l'utilizzo di macchinari per lo sgombero della neve.

Art. 66 Esercizi pubblici

¹Gli esercizi pubblici sono sottoposti alla legislazione cantonale in materia.

²Gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica.

Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono applicabili le disposizioni dell'art. 63 del presente Regolamento.

³Il Municipio può vietare in determinati giorni o ore della giornata l'uso di apparecchi radiofonici, televisivi o simili e di altoparlanti o anche limitarlo a determinate parti dell'esercizio.

Art. 67 Animali

¹E' vietato lasciare vagare animali notoriamente indocili e pericolosi.

²E' vietato portare a passeggio animali nelle aree pubbliche opportunamente definite e segnalate dal Municipio (aree scolastiche, scuola materna, cimitero, parchi giochi, ecc.).

³Il Municipio potrà emanare, tramite Ordinanza, delle specifiche disposizioni per regolamentare gli ambiti di sua competenza concernenti la custodia dei cani e di altri animali.

Art. 68 Canapa

¹La coltivazione della canapa è vietata all'interno delle zone nucleo e delle zone residenziali del Piano Regolatore come pure in prossimità di scuole, edifici destinati ai giovani, centri sportivi o ricreativi, oratori, parchi pubblici, fermate dei mezzi di trasporto pubblici.

²La vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa è vietata in negozi o punti vendita ambulanti posti all'interno delle zone nucleo e delle zone residenziali del Piano Regolatore come pure in prossimità di scuole, edifici destinati ai giovani, centri sportivi o ricreativi, oratori, parchi pubblici, fermate dei mezzi di trasporto pubblici.

³L'apertura di tali esercizi deve fare oggetto di specifica domanda al Municipio che può negarne l'apertura anche in altre zone del Comune nei pressi di obiettivi ritenuti sensibili.

TITOLO IX

Polizia locale

Capitolo I

Movimento popolazione

Art. 69 Movimento popolazione

¹Il Municipio disciplina il movimento della popolazione secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

²Ogni persona in arrivo o partenza deve obbligatoriamente notificarsi all'ufficio controllo abitanti, entro otto giorni.

Capitolo II

Lavori, manomissioni e danneggiamenti, affissioni**Art. 70 Lavori stradali**

¹Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, necessita chiedere l'autorizzazione al Municipio.

²Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 71 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle costruzioni, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art. 72 Affissioni

¹E' vietata in generale l'affissione su colonne, pilastri, alberi, pali di condotte elettriche, telefoniche ed altri, cabine, parapetti, ponti, recinzioni di cantieri e in generale su qualsiasi proprietà sia pubblica sia privata, salvo espressa concessione del Municipio che potrà disciplinare la materia con una specifica Ordinanza.

²E' vietata l'esposizione di manifesti e affissi o la distribuzione di materiale analogo, contrari alla moralità e all'ordine pubblico.

³Il servizio d'affissione su area pubblica (comprese le stazioncine d'attesa dei bus) può essere appaltato dal Municipio ad una società d'affissioni, con specifico contratto di privativa, ritenuto il divieto di esposizione di testi pubblicitari per i prodotti del tabacco e superalcolici.

La durata massima del contratto è di 15 anni.

Capitolo III

La circolazione**Art. 73 Generalità**

La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 74 Divieti

¹Il Municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato, in conformità al piano del traffico.

²Il Municipio è autorizzato a disciplinare e vietare la circolazione dei cavalli sulle strade comunali, sui sentieri, nei boschi, ecc.

Art. 75 Arredo urbano

Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano o altre limitazioni per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di talune zone o strade, riservate le disposizioni della Legge cantonale sulle strade.

Capitolo IV

Polizia sanitaria**Art. 76 Generalità**

L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.

Art. 77 Installazioni per ricovero animali

Nell'abitato e nelle vicinanze sono vietate installazioni per il ricovero di animali suscettibili di creare molestie.

Art. 78 Colaticcio e letame

Il Municipio può disciplinare con specifica Ordinanza la vuotatura di pozzi neri, fosse per il liquame, ecc., nonché lo spandimento di colaticcio, letame e di altro materiale nauseabondo.

Art. 79 Vettori infettivi e infestazioni

In presenza di vettori infettivi o di infestazioni, il Municipio può disciplinare mediante specifiche disposizioni le misure adeguate al fine di garantire la salute dei propri cittadini.

TITOLO X

Regolamenti particolari**Art. 80 Regolamenti particolari**

¹Il Comune disciplina, mediante regolamenti particolari, le materie che rientrano nelle sue competenze.

²Elenchiamo le norme attualmente in vigore:

- le Norme di Piano regolatore
- le Norme del Piano particolareggiato del nucleo
- il Regolamento edilizio del Piano Particolareggiato del nucleo di Brusata
- il Regolamento organico per i dipendenti del Comune
- il Regolamento sui servizi scolastici
- il Regolamento dell'Azienda acqua
- il Regolamento per le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile
- il Regolamento delle canalizzazioni
- il Regolamento per la gestione dei rifiuti
- il Regolamento del cimitero comunale
- il Regolamento per la concessione di sussidi diretti all'inquilino
- il Regolamento per l'aiuto comunale agli anziani ospiti di istituti non sussidiati
- il Regolamento sull'aiuto complementare comunale
- il Regolamento per l'uso del campo sportivo della Garbinasca e infrastrutture
- il Regolamento concernente la videosorveglianza del demanio pubblico
- il Regolamento interno del Corpo PCN
- il Regolamento sugli incentivi in ambito energetico.

TITOLO XI

Contravvenzioni e multe**Art. 81 Ammontare della multa**

¹Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

³Si richiama l'art. 5 LOrp, in merito agli importi vincolanti ivi previsti. La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure designare un recapito legale in Svizzera.

TITOLO XII

Norme varie

Art. 82 Gestione di archivi di dati

¹Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili di personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

³Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 83 Archivi di dati in virtù del diritto superiore

¹Gli archivi di dati personali gestiti dal comune, in virtù del diritto settoriale superiore, possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

TITOLO XIII

Disposizioni transitorie ed abrogative**Art. 84 Entrata in vigore - Stampa - Diramazione**

¹Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

²Le disposizioni dell'art. 42 "Onorari Municipio - Indennità Commissioni e Consiglio comunale" entrano in vigore a partire dal 1.1.2010.

³Il presente Regolamento verrà consegnato ai cittadini che ne faranno richiesta e reso pubblico sul sito internet del Comune www.novazzano.ch

Art. 85 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale dell'11.11.1991 e ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Allegati:

- 1) stemma comunale e impronta sigillo
- 2) piano limiti territoriali

APPROVAZIONI E MODIFICHE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA SEDUTA DEL 14 dicembre 2009, ris. n. 55

APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - SEZIONE ENTI LOCALI IL 15 febbraio 2010


1) Articoli modificati dec. SEL del 15.2.2010

Modifiche

<u>Articoli</u>	<u>Ris. Cons. com.</u>	<u>Approvaz. Cantonale</u>
8	73/18.12.2017	15.11.2018
21	124/27.5.2019	
23,24,25,28,29,30,31 ²⁾ , 63a, 81 ²⁾ , 82, 83	43/5.12.2022	10.3.2023

²⁾ Articoli modificati dec. SEL del 10.3.2023

Stemma



Sigillo



		Pag.
INDICE		
Preambolo		1
TITOLO I Campo di applicazione		
Art. 1	Campo di applicazione	1
TITOLO II Il Comune		
Art. 2	Nome, stemma e sigillo	1
Art. 3	Frazioni, circoscrizione	2
TITOLO III Organizzazione politica		
Capitolo I Gli organi del Comune		
Art. 4	Organi	2
Capitolo II L'Assemblea comunale		
Art. 5	Composizione	2
Art. 6	Attribuzioni	2
Capitolo III Il Consiglio comunale		
Art. 7	Composizione	3
Art. 8	Attribuzioni - Deleghe	3
Art. 9	Ufficio presidenziale	3
Art. 10	Presidente	4
Art. 11	Scrutatori	4
Art. 12	Sessioni ordinarie	4
Art. 13	Sessioni straordinarie	4
Art. 14	Luogo e ora	4
Art. 15	Aggiornamento	5
Art. 16	Sedute informative	5
Art. 17	Funzionamento - Pubblicità	5
Art. 18	Messaggi municipali e rapporti commissionali	5
Art. 19	Svolgimento della discussione	5
Art. 20	Votazioni	6
Art. 21	Sistema di voto	6
Art. 22	Verbale	6
Art. 23	Interrogazione	7
Art. 24	Interpellanza	7
Art. 25	Mozione	7
Capitolo IV Le Commissioni del Consiglio comunale		
Art. 26	Nomina - Composizione - Funzionamento	8
Art. 27	Verbale - Rapporto	8
Art. 28	Commissione della gestione	8
Art. 29	Commissione delle opere pubbliche	9
Art. 30	Commissione delle petizioni	9

Art.	31	Designazione della Commissione	9
Art.	32	Obbligo di discrezione	9
Capitolo V Il Municipio			
Art.	33	Composizione	10
Art.	34	Attribuzioni - Deleghe	10
Art.	35	Spese non preventivate	10
Art.	36	Lavori e forniture	10
Art.	37	Informazione	10
Capitolo VI Commissioni e Delegazioni			
Art.	38	Commissioni e Delegazioni obbligatorie	11
Art.	39	Altre Commissioni - Compiti e attribuzioni	11
Art.	40	Convocazione - Funzionamento	11
TITOLO IV I dipendenti comunali			
Art.	41	Regolamento organico dei dipendenti	12
TITOLO V Onorari e indennità			
Art.	42	Onorari Municipio – Indennità Commissioni e Consiglio comunale	12
TITOLO VI Gestione finanziaria e contabilità			
Art.	43	Autorizzazione a riscuotere	12
Art.	44	Diritto di firma	13
TITOLO VII I beni comunali			
Capitolo I Disposizioni generali			
Art.	45	Principio	13
Capitolo II I beni amministrativi			
Art.	46	Definizione e suddivisione	13
Capitolo III Utilizzazione dei beni amministrativi			
Art.	47	Usò Comune	14
Art.	48	Usò speciale	14
Art.	49	Autorizzazione	14

Art. 50	Concessione	14
Art. 51	Procedura	14
Art. 52	Condizioni	14
Art. 53	Durata	15
Art. 54	Revoca	15
Art. 55	Responsabilità	15
Art. 56	Concessione per posa infrastrutture su strade	15
Capitolo IV Tasse		
Art. 57	Ammontare	16
Art. 58	Esenzioni	16
Art. 59	Restituzione	17
Capitolo V Prestazioni obbligatorie		
Art. 60	Prestazioni obbligatorie	17
TITOLO VIII Ordine pubblico		
Art. 61	Norma generale	17
Art. 62	Rumori molesti	17
Art. 63	Quiete notturna	18
Art. 63a	Allarme canicola	18
Art. 64	Lavori festivi e notturni	18
Art. 65	Macchinari - Attività ed apparecchiature rumorose	18
Art. 66	Esercizi pubblici	18
Art. 67	Animali	19
Art. 68	Canapa	19
TITOLO IX Polizia locale		
Capitolo I Movimento popolazione		
Art. 69	Movimento popolazione	19
Capitolo II Lavori, manomissioni e danneggiamenti, affissioni		
Art. 70	Lavori stradali	20
Art. 71	Manomissioni e danneggiamenti	20
Art. 72	Affissioni	20
Capitolo III La circolazione		
Art. 73	Generalità	20
Art. 74	Divieti	21
Art. 75	Arredo urbano	21
Capitolo IV Polizia sanitaria		
Art. 76	Generalità	21
Art. 77	Installazioni per ricovero animali	21

Art. 78	Colaticcio e letame	21
Art. 79	Vettori infettivi e infestazioni	21

TITOLO X
Regolamenti particolari

Art. 80	Regolamenti particolari	22
---------	-------------------------	----

TITOLO XI
Contravvenzioni e multe

Art. 81	Ammontare della multa	22
---------	-----------------------	----

TITOLO XII
Norme Varie

Art. 82	Gestione di archivi di dati	23
Art. 83	Archivi di dati in virtù del diritto superiore	23

TITOLO XIII
Disposizioni transitorie ed abrogative

Art. 84	Entrata in vigore - Stampa - Diramazione	23
Art. 85	Abrogazione	23

Approvazioni e modifiche	24
--------------------------	----

Stemma comunale e impronta sigillo	25
------------------------------------	----

Piano limiti territoriali	26
---------------------------	----